



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 dicembre 2021 n.200

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5 della Legge 29 ottobre 2021 n.183;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 29 novembre 2021;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

RAFFORZAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO E DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Modifica dell'articolo 15 della Legge 25 luglio 2000 n.67)

1. All'articolo 15 della Legge 25 luglio 2000 n.67 è aggiunto il seguente comma 15.9 bis:
"15.9 bis L'Ente di Stato dei Giochi può negare o sospendere l'autorizzazione per l'organizzazione o gestione in modo occasionale e non in forma stabile di un singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, lotto, giochi della sorte ed abilità o scommessa di cui all'articolo 4, qualora il richiedente sia incorso, nei 365 giorni antecedenti la richiesta di autorizzazione, in procedimenti inerenti alla violazione delle leggi in vigore sui giochi. La sospensione, a insindacabile giudizio dell'Ente di Stato dei Giochi, non potrà essere superiore ai 24 mesi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione. Avverso gli atti di diniego o sospensione dell'autorizzazione è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68."

Art. 2

(Modifica della Legge 27 dicembre 2006 n.143)

1. Alla Legge 27 dicembre 2006 n.143 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

"Art. 6-bis

(Organigramma dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. L'Ente di Stato dei Giochi gode di piena autonomia organizzativa gestionale, negoziale e contabile nel rispetto delle norme di legge.
2. L'Ente di Stato dei Giochi definisce con propria normativa interna l'organizzazione della struttura amministrativa nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di efficienza, efficacia, ed economicità.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti l'organizzazione dell'Ente di Stato dei Giochi prevede almeno le seguenti sezioni:

- a) sezione amministrativa;
- b) sezione di controllo;
- c) sezione legale.”.

Art. 3

(Modifica della Legge 27 dicembre 2006 n.143)

1. Alla Legge 27 dicembre 2006 n.143 è aggiunto il seguente articolo 8-bis:

“Art. 8-bis

(Commissario di Controllo per l'esercizio delle attività di gioco)

1. L'Ente di Stato dei Giochi nomina uno o più Commissari di Controllo per l'esercizio delle attività di gioco. Il Commissario di Controllo potrà essere assunto tramite un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

2. Il Commissario di Controllo per i due anni successivi alla cessazione del contratto non potrà compiere attività – a qualsiasi titolo prestata – che si ponga in conflitto di interessi, anche indirettamente, con i compiti e le funzioni dell'Ente, e a non collaborare con società che intrattengono rapporti con l'Ente a qualsiasi titolo.

3. Il Commissario di Controllo è assoggettato al Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici.

4. Le caratteristiche e le mansioni del Commissario di Controllo sono delineate tramite apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta dell'Ente di Stato dei Giochi.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre 2006 n.143)

1. L'articolo 8 della Legge 27 dicembre 2006 n.143 è così modificato:

“Art. 8

(Collaborazioni e personale)

1. L'Ente di Stato dei Giochi potrà avvalersi, con decisione motivata:

- a) dell'opera di professionisti e consulenti nelle varie attività del gioco, per la formulazione di proposte regolamentative, gestionali e di controllo;
- b) dell'opera di professionisti con esperienza nel settore legale – amministrativo.

2. Il personale necessario alle attività previste al superiore comma sarà assunto con contratto, approvato dal Congresso di Stato.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n.2)

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n.2 è così modificato:

“Art. 2

(Incompatibilità)

1. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi è precluso:

- a) ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b) ai Magistrati;
 - c) agli appartenenti ai Corpi di Polizia;
 - d) al coniuge, ai parenti e affini entro il terzo grado degli amministratori della società di diritto privato alla quale è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture operative nelle quali si svolgono le attività di gioco ai sensi dell'articolo 5 della Legge 27 dicembre 2006 n.143;
 - e) ai soggetti che hanno interessi in conflitto con le funzioni attribuite dalla legge all'Ente di Stato dei Giochi;
 - f) per tre anni a coloro che hanno ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione in soggetti vigilati e/o controllati dall'Ente di Stato dei Giochi;
 - g) per tre anni a coloro che hanno compiuto attività – a qualsiasi titolo prestata - con l'Ente di Stato dei Giochi o con soggetti vigilati e/o controllati dall'Ente di Stato dei Giochi.
2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi coloro che:
- a) siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi commessi negli ultimi quindici anni;
 - b) siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da almeno cinque anni;
 - c) siano destinatari di provvedimenti interdittivi o sanzionatori emessi da autorità di controllo in materia di Giochi negli ultimi quindici anni.
3. Il verificarsi di una situazione di incompatibilità in capo ad un componente del Consiglio Direttivo ne determina la decadenza immediata dalla carica; in tal caso il Consiglio Grande e Generale provvede, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 27 dicembre 2006 n.143, alla nomina di un nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.”.

Art. 6
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto delegato rimangono in vigore le disposizioni della Legge n.67/2000 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini